

Gli Ermellini precisano compiti ed eventuali omissioni degli Rls nel prevenire gli infortuni

Sicurezza, responsabilità a 360°

La condanna scatta pure per i rappresentanti dei lavoratori

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro è ampia: manette anche per il Rls. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 38914 del 25 settembre scorso, con cui la quarta sezione penale ha affermato la responsabilità non solo del datore di lavoro, ma anche del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per omicidio colposo di un lavoratore infortunatosi mortalmente.

Il caso. La Corte di appello di Bari aveva confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti sia del datore di lavoro di una società sia del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, al datore di lavoro si rimproveravano la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si era verificato il sinistro, consentendo quindi che il lavoratore, assunto con mansioni e qualifiche di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore). Era accaduto così che, durante le operazioni di stoccaggio, il suddetto dipendente, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello e arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli erano precipitati addosso. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza era stata invece ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di comportamenti omissivi, consistiti nell'essersi sottratti dal promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, dal

Infortuni sul lavoro e responsabilità penali

La responsabilità del datore di lavoro

Come affermato da Cass. pen. 38914/2023, perché sia esclusa la responsabilità penale del datore di lavoro per l'infortunio occorso al dipendente, è necessario che:

- la condotta colposa del lavoratore consista in un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità
- il datore di lavoro abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante

La responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Come affermato da Cass. pen. 38914/2023, anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza risponde in concorso del reato quando con la sua condotta abbia contribuito causalmente alla verificazione dell'evento, non ottemperando ai compiti attribuitigli per legge e non sollecitando l'adozione da parte del datore di lavoro di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori in quanto l'art. 50 dlgs 81/2008 gli attribuisce un ruolo di primaria importanza quale figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro

sollecitare il datore di lavoro a effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e dall'informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del dipendente poi rimasto vittima dell'incidente, del carrello elevatore.

Le tesi difensive. Dunque, avverso la sentenza di merito erano ricorsi per Cassazione entrambi gli imputati; il datore di lavoro rilevando, tra i plurimi motivi, che la condotta anomala e imprevedibile del lavoratore fosse tale da escludere il nesso di causalità. L'evento mortale sarebbe stato conseguenza del comportamento abnorme del lavoratore che, in violazione di ogni regola aziendale di prudenza, si era arrampicato sullo scaffale rimanendo schiacciato dal rotolo.

Quanto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eccepiva il difetto di un'espressa posizione di garanzia, negando che spettino al Rls funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, di mero appannaggio del datore di lavoro. Né al Rls spetterebbero un'attività di controllo e di sorveglianza, trattandosi di un ruolo di mera "consultazione", traducibile essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro potrebbe anche non tenere conto. Non avendo il rappresentante della sicurezza poteri decisio-

li, di conseguenza, non sarebbero previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali. Inoltre, premesso che non potesse dirsi investito dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, se anche avesse comunicato al datore di lavoro quanto si assumeva fosse a sua conoscenza, ossia le modalità di prestazione dell'attività lavorativa, era altamente probabile che detta comunicazione non avrebbe avuto alcun riverbero sulle decisioni aziendali, stanti la mancanza di potere in capo all'imputato e la piena conoscenza dell'attività posta in essere dall'infortunato da parte del datore di lavoro.

Condotta abnorme e nesso causale. La Suprema corte si è innanzitutto espressa sul ricorso del datore di lavoro, ritenendolo manifestamente infondato, e ricordando che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per il quale le "norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto a imperizia dello stesso lavoratore" (Cass. pen., Sez. IV, n. 12348/2008). Perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fi-

siologicamente dal virtuale ideale: principio, questo, che va concretamente declinato nel senso che, affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi idonea a esclu-

Tra i compiti degli Rls quello di promuovere misure di prevenzione e sollecitare il datore di lavoro a effettuare la formazione dei dipendenti

dere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in tal senso, Cass. pen., Sez. IV, n. 5794/2021). Allo stesso tempo, è necessario che il datore di lavoro abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Cass. pen., Sez. IV, n. 27871/2019). Orbene, ad avviso degli Ermellini, di tali coor-

dinate ermeneutiche la Corte territoriale aveva fatto buon governo, laddove aveva affermato che il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima non era valso a elidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che la vittima svolgeva attività diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, e pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci con l'utilizzo del carrello elevatore.

Quanto al ricorso del Rls, e alla dedotta assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro, la Suprema corte ha evidenziato che l'art. 50 dlgs n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò detto, la Cassazione ha osservato che, nel caso di specie, veniva in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricopriva o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati a impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.); ma se egli avesse, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento. Sotto questo profilo, la sentenza aveva illustrato adeguatamente i termini in cui si era realizzata la cooperazione colposa del Rls nel delitto di cui trattasi, e, richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Rls, aveva osservato come l'imputato non avesse in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione, e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori. La Suprema corte ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.